

Circolare n° 1/2026

NOVITA' 2026

Gentile Cliente,

con la presente circolare forniamo una **sintesi schematica delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026**, con particolare riferimento ai profili fiscali, contributivi e di gestione del personale.

La presente circolare ha carattere informativo e di sintesi; per la verifica dell'applicabilità delle singole misure è necessario un confronto con lo Studio.

1 FISCO

- IRPEF a tre aliquote: **23% – 33% – 43%**
- Aliquota 33% agevolata solo fino a **€ 200.000**
- Penalizzazione detrazioni per redditi **oltre € 200.000**
- Confermati:
 - detrazioni lavoro dipendente
 - trattamento integrativo
 - bonus fino a € 20.000
 - detrazione aggiuntiva **per reddito oltre 20.000** e fino a € 40.000
- Detrazioni figli solo **21–30 anni** (salvo disabilità)
- Figli < 21 anni → **assegno unico**

2 RETRIBUZIONI

- Aumenti contrattuali erogati nel 2026 → **tassazione 5%** (per chi ha reddito 2025 fino a 33.000 euro)
- Premi di risultato → **tassazione 1%**, fino a € 5.000
- Indennità notturne / festive / turni → **15% fino a € 1.500** (per chi ha reddito 2025 fino a 40.000 euro)
- Settore turismo - trattamento speciale **15% per**:
 - lavoro notturno e festivo
 - gennaio–settembre 2026
 - su richiesta del lavoratore (con reddito fino a 40.000 euro nel 2025)

3 WELFARE

- Buoni pasto elettronici esenti fino a **€ 10**
- Fringe benefit:
 - **€ 1.000** per tutti
 - **€ 2.000** per chi ha figli a carico
- Rimborsabili:
 - utenze domestiche
 - affitto prima casa
 - interessi mutuo prima casa

4 ASSUNZIONI

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- Esoneri contributivi **parziali (in attesa di attuazione)** 2026 per:
 - giovani
 - lavoratrici svantaggiate
 - ZES Mezzogiorno
- Bonus madri:
 - **€ 60 mensili**
 - erogazione INPS a dicembre
 - reddito ≤ € 40.000
- Incentivi assunzione madri con **almeno 3 figli e prive di impiego** - In attesa dei decreti attuativi

5 PREVIDENZA

- Previdenza complementare:
 - deducibilità fino a **€ 5.300**
 - dal **1° luglio 2026** adesione automatica neoassunti
 - possibilità di rinuncia entro 60 giorni
- Fondo Tesoreria INPS:
 - obbligo TFR per aziende sopra le soglie dimensionali **nell'anno precedente**

6 FAMIGLIA

- Congedo parentale fino a **14 anni**
- Malattia figlio:
 - **10 giorni annui**
 - età 3–14 anni
- Possibile prolungamento contratto di sostituzione maternità (**fino a 1 anno del bambino**)
- Incentivi per trasformazione full-time → part-time (genitori ≥ 3 figli) – **atteso decreto attuativo entro 6 mesi**

7 COMPENSAZIONI

- Blocco F24 se debiti iscritti a ruolo **oltre € 50.000**

8 PERMESSI ONCOLOGICI

- **10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito**
- Per lavoratori con:
 - patologie oncologiche
 - malattie invalidanti o croniche
- Invalidità **≥ 74%**
- Permessi aggiuntivi rispetto a L. 104 e CCNL

9 ALTRE NOVITÀ

- NASpl anticipata:
 - non più in unica soluzione
 - **70% + 30% (seconda tranche a certe condizioni)**
- Trasferte intracomunali – **Circolare A.E. 2025**
- Indennità di discontinuità (spettacolo):
 - reddito massimo **€ 35.000**
 - requisiti contributivi rivisti
- Pensioni:
 - confermata **APE Sociale**
 - non prorogate Quota 103 e Opzione Donna

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

1 FISCO E LAVORATORI

NUOVE ALIQUOTE IRPEF 2026

- Confermata la struttura a tre scaglioni:
 - fino a € 28.000 → 23%
 - € 28.001 – 50.000 → 33% ((aliquota agevolata applicabile solo fino a 200.000 € di reddito complessivo)
 - oltre € 50.000 → 43%
- Penalizzazione delle detrazioni per redditi **oltre € 200.000** (riduzione fissa di € 440 su alcune spese).

REDDITO COMPLESSIVO ANNUALE	ALIQUOTA 2025	ALIQUOTA 2026
Fino a 28.000 euro	23%	23%
28.001 – 50.000 euro	35%	33%
50.001 euro e oltre	43%	43%

CONFERMA DETRAZIONI E INDENNITA' INTEGRATIVE IRPEF

Il mantenimento della **no tax area** a **8.500 euro**, attraverso le detrazioni da lavoro dipendente:

Reddito	Detrazione
Fino a 15.000 euro	1.955 euro
15.000 – 28.000 euro	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - RC) / (28.000 - 15.000)]$
28.001 – 50.000	$1.910 * [(50.000 - RC) / (50.000 - 28.000)]$
50.001 – Oltre	0

Conferma del calcolo del **trattamento integrativo** che, pur continuando a spettare a coloro che hanno redditi fino a **15.000 euro**, viene riconosciuto nel caso in cui vi sia un'imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti nella misura del 2023 (imposta lorda > 1.880 euro).

Il mantenimento del **BONUS** per chi ha redditi fino a **20.000 euro**, pari a:

- 7,1% del reddito da lavoro dipendente per redditi fino a 8.500 euro
- 5,3 % del reddito da lavoro dipendente per redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro
- 4,8 % del reddito da lavoro dipendente per redditi superiori a 15.000 e fino a 20.000 euro

Conferma della detrazione aggiuntiva per redditi **superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro**, pari a:

- 1000 euro per redditi fino a 32.000 euro
- $1000 * [(40000 - \text{reddito}) / 8000]$ per redditi superiori a 32000 e fino a 40.000

Le **detrazioni per figlio** saranno utilizzabili per figli di età pari o **superiore a 21 anni** e fino a 30 (nel caso di figlio con disabilità anche oltre i 30 anni):

- **Figli a carico ≥ 21 anni** (< 30 anni) con reddito non superiore a 4.000,00 euro
- **Figli a carico ≥ 24 anni** (< 30 anni) con reddito non superiore a 2.840,51 euro

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- **Figli a carico $\geq$ 21 anni Disabili** (senza limiti di età) con reddito non superiore a 4.000,00 euro
- **Figli a carico $\geq$ 24 anni Disabili** (senza limiti di età) con reddito non superiore a 2.840,51 euro

Le **detrazioni per figli < 21 anni** sono state sostituite con l'assegno unico universale

2 RETRIBUZIONI E DETASSAZIONI

TASSAZIONE AGEVOLATA SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI

Viene prevista una **imposta sostitutiva al 5%** (in relazione a IRPEF e Addizionali) da applicare, salvo rinuncia scritta del dipendente:

- agli **incrementi retributivi corrisposti** ai dipendenti del settore privato nell'anno **2026**;
- in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026
- se titolare di reddito di lavoro dipendente nel 2025 di importo **$\leq$ € 33.000**
- l'applicazione è automatica salvo rinuncia scritta del lavoratore

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'imposta sostitutiva scende dal 5% al 1% per gli anni 2026 e 2027. La Detassazione è consentita per un importo massimo lordo che sale a 5.000 euro (Tetto massimo). Pertanto per il 2026:

- Imposta sostitutiva sui premi di risultato in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali (registrati sul sito del Ministero e sottoscritti in sede sindacale) ridotta all'**1%**
- Tetto massimo elevato a **€ 5.000**
- I beneficiari restano i lavoratori del settore privato con un reddito nell'anno precedente (2025) **$\leq$ € 80.000**
- Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno

INDENNITÀ (NOTTURNO, FESTIVI, TURNI)

Per il 2026 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del **15% le somme corrisposte**, entro il limite annuo di **1.500 euro**, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- a) maggiorazioni e indennità per **lavoro notturno** (ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.lgs. 66/2003 e della contrattazione collettiva nazionale);
- b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei **giorni festivi** e nei **giorni di riposo settimanale**, come individuati dai CCNL;
- c) **indennità di turno** e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Le disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato:

- con esclusione delle aziende che rientrano nel trattamento integrativo speciale del settore turistico (vedi successivo paragrafo)
- nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro

Si ricorda che:

- Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno
- Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati al regime di detassazione
- Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente
- Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

In sintesi:

- Imposta sostitutiva **15%** fino a € **1.500** annui
- Reddito 2025 ≤ € **40.000**
- Esclusi gli importi che sostituiscono la retribuzione ordinaria
- l'applicazione è automatica salvo rinuncia scritta del lavoratore

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMAL

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto, su richiesta del lavoratore, un **trattamento integrativo speciale**, che **non concorre alla formazione del reddito**, pari al **15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

Tali disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a **40.000 euro**.

3 WELFARE E FRINGE BENEFIT

BUONI PASTO ELETTRONICI

Innalzamento soglia di esenzione per buoni elettronici da 8 a 10 euro:

- Soglia di esenzione innalzata a € **10 giornalieri**
- Resta invariata la disciplina per ticket cartacei (€ 4)
- Il superamento del limite di esenzione comporta imponibilità contributiva e fiscale dell'eccedenza

TIPOLOGIA BUONI PASTO	LIMITI DI ESENZIONE
Servizi mensa (aziendale o terzi)	Totalmente esenti
Indennità sostitutive (cantieri edili, ecc.)	Fino a € 5,29 giornalieri
Ticket cartacei	Fino a € 4 giornalieri
Ticket elettronici	Fino a € 10 giornalieri

DETAZZAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal **1° gennaio al 30 settembre 2026** ai **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi."

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Art. 5 della L. 25.08.1991 n. 287) sono:

- Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, birrerie, pizzerie ed esercizi similari);
- Esercizi per somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, comprese pasticcerie e gelaterie, nonché prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili);

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari etc.
- Esercizi in cui è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

A livello operativo:

- Si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti del **settore privato (turismo)**, a prescindere dalla tipologia di contratto, che abbiano avuto nel periodo d'imposta 2025 un reddito da lavoro dipendente **≤ € 40.000 (2025)**;
- Il **lavoratore dovrà fare richiesta**, non essendo tale trattamento automatico, e sarà necessaria la conservazione di tale documentazione.
- Il sostituto compensa il credito in F24

MANCE

Anche per il 2026 viene previsto per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro **cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% con un limite previsto del reddito percepito nell'anno del 30%**. Inoltre viene previsto fino a **75 mila euro** il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva

INNALZAMENTO SOGLIA FRINGE BENEFIT

Come per il 2025, anche nel **2026** la soglia di esenzione fringe è aumentata a **1000 euro per tutti e 2000 per chi ha figli a carico**. Alleghiamo il modulo da compilare da parte dei soggetti che: hanno figli a carico nel 2026 (figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi o affidati).

Si ricorda l'ampliamento delle tipologie di beni e servizi riconoscibili: sarà, infatti, possibile rimborsare anche le spese **delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa**.

Per concludere, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare **un'informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) laddove presenti**.



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

ESONERI CONTRIBUTIVI 2026

Verrà riconosciuto l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto

- Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
- Durata massima: **24 mesi**
- Destinatari:
 - giovani
 - lavoratrici svantaggiate
 - residenti ZES Mezzogiorno
- In attesa dei **decreti attuativi**

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

BONUS MADRI 2026

«... per l'anno 2026, alle **lavoratrici madri dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici **madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome**, comprese le casse di previdenza professionali ..., e la gestione separata ..., **con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio**, è **riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda**, una somma, **non imponibile ai fini fiscali e contributivi**, pari a **60 euro mensili**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

La medesima somma è riconosciuta anche alle **madri lavoratrici dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali ... e la gestione separata **con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro **non superiore a 40.000 euro su base annua**, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di **dicembre 2026**.

Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente...»

IMPORTO MENSILE	60 €
REQUISITI PER L'EROGAZIONE	▪ Madri con 2 figli (fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo) ▪ Madri con più di 2 figli (fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo)
BENEFICIARIE	Lavoratrici madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno (9 anni e 364 giorni) di età del figlio più piccolo che siano: ▪ dipendenti, a tempo indeterminato o determinato e con esclusione del lavoro domestico; ▪ autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali o alla gestione separata, escluse le lavoratrici che hanno optato per il regime forfetario. Lavoratrici madri di più di 2 figli, fino al mese del compimento del 18° anno (17 anni e 364 giorni) di età del figlio più piccolo che siano: ▪ dipendenti a tempo determinato e con esclusione del lavoro domestico; ▪ autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali o alla ▪ gestione separata, escluse le lavoratrici che hanno optato per il regime forfetario. Tali lavoratrici, inoltre, devono avere un reddito ≤ 40.000 euro su base annua.
MISURA E CARATTERISTICHE	Somma di 60 euro, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto o dell'attività di lavoro autonomo che: ▪ sarà esente a livello contributivo e fiscale; ▪ non rileverà a fini ISEE; ▪ sarà erogata in unica soluzione con la competenza di dicembre 2026; ▪ sarà erogata dall'Inps. Con riferimento alle madri di più di 2 figli, i 60 euro saranno riconosciuti per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto a tempo indeterminato.
DOMANDA	Le lavoratrici interessate dovranno avanzare apposita domanda all'INPS.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600
Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

INCENTIVO PER ASSUNZIONI LAVORATRICI MADRI

Riferito alle nuove assunzioni dal 01.01.2026 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato;

- E' applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
- Non si applica a rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato;
- Non cumulabile con altre misure, salva compatibilità con maxi-deduzione;
- Lavoratrici interessate:

Lavoratrici interessate	
Madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni	Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Tipo di assunzione/trasformazione	Misura e durata
Assunzione a tempo indeterminato	Esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico azienda, esclusi premi INAIL, per un massimo di 24 mesi , nel limite di 8.000 euro annui , riparametrati e applicati su base mensile (666,66 mensili/21,50 giornalieri), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Assunzione a termine, anche in somministrazione	Esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico azienda, esclusi premi INAIL, per un massimo di 12 mesi nel limite di 8.000 euro annui riparametrati e applicati su base mensile.
Trasformazione a indeterminato	Limite massimo di 18 mesi dalla data di assunzione , con esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico azienda, esclusi premi INAIL, nel limite di 8.000 euro annui riparametrati e applicati su base mensile.

TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI - INCENTIVI REGIONE TOSCANA

- **Tirocini curriculari retribuiti:** bando 2025/2026 - bando che permette ai soggetti ospitanti (enti e aziende, pubbliche o private) di richiedere un cofinanziamento regionale di 400 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 600 euro lordi mensili gli studenti che svolgono tirocini curriculari Scade : 31/10/2026
- **Tirocini non curriculari:** cofinanziamento ai soggetti ospitanti che attivano tirocini non curriculari, che si concludono con l'assunzione nei confronti dei beneficiari del programma GOL. Scade : 30/06/2026

INCENTIVO TRASFORMAZIONE CONTRATTI

«Fermo restando quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10 anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità ..., ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti ... la

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

- Nuovo incentivo rivolto ai datori di lavoro privati che consentono ai dipendenti genitori la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro;
- Non si applica a rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato;
- Non cumulabile con altre misure, salva compatibilità con maxi-deduzione.

ATTESO DECRETO ATTUATIVO

DURATA	MISURA
Periodo massimo di 24 mesi dalla trasformazione del contratto	Esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico azienda, esclusi premi INAIL, nel limite di 3.000 euro annui , riparametrati e applicati su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5 PREVIDENZA E TFR

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Limite di deducibilità fiscale è aumentato a **€ 5.300**
- Dal **1° luglio 2026**:
 - adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti
 - possibilità di rinuncia entro 60 giorni

Viene **elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro**, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare;

• **Deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006**: secondo l'attuale formulazione, i lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1° gennaio 2007, possono dedurre nei 20 anni successivi un importo eccedente il limite ordinario di 5.164,57 euro annui, pari alla differenza tra tale limite e quanto effettivamente dedotto nei primi cinque anni di partecipazione. Tale importo aggiuntivo può arrivare fino a un massimo complessivo di 25.822,85 euro, con un tetto annuo di 2.582,29 euro.

A seguito della modifica apportata (nuovo limite di esenzione), ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del nuovo limite annuo di 5.300 euro.

• **Elevato dal 50 al 60% del montante finale accumulato, il limite delle prestazioni pensionistiche che possono essere erogate in capitale**: viene disposto che nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all' articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, la prestazione può essere interamente erogata in capitale;

Le **nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026** affinché, entro la medesima data, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.

Tale intervento normativo **non si applica**, per le parti relative a profili diversi da quelli tributari, ai **dipendenti pubblici**.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

FONDO TESORERIA INPS

- Dal **1° gennaio 2026** obbligo di versamento TFR per aziende che superano determinate soglie dimensionali di **50 dipendenti**
- Parametro: **media dipendenti anno precedente** (media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato)

Dal **1° gennaio 2026**, obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS per datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti:

BIENNIO 2026-2027	BIENNIO 2028-2031	Dal 2032
Media anno precedente ≥ 60 dipendenti	Media anno precedente ≥ 50 dipendenti	Media anno precedente ≥ 40 dipendenti

PRIMA	ORA
▪ Rilevante il numero di dipendenti nell'anno di inizio attività ▪ Irrilevanti successive modifiche in aumento o in diminuzione	▪ Rilevante il numero di dipendenti in forza nell'anno solare precedente.

ATTESA CIRCOLARE INPS PER CORRETTO COMPUTO E MODALITA' OPERATIVE

ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- A decorrere dal **1° luglio 2026**, i **lavoratori dipendenti di prima assunzione**, saranno **iscritti automaticamente** alla **forma pensionistica complementare** collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (non opera più l'attuale meccanismo del silenzio-assenso). L'adesione automatica comporta la **devoluzione** non solo dell'intero **trattamento di fine rapporto**, ma anche della **contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore** nella misura definita dagli accordi.
- Tuttavia, **entro 60 giorni** dall'assunzione, il lavoratore potrà esercitare il **diritto di uscita**, scegliendo se **lasciare il Tfr in azienda** oppure conferirlo a una **diversa forma pensionistica** di propria scelta.
- Sempre dal **1° luglio 2026**, per quanto riguarda i **lavoratori non di prima assunzione**, contestualmente ad un nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

Prevista, dal **1° luglio 2026**, l'adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici).

- L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali: in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.
- In assenza di accordi collettivi l'opzione è invece per la forma pensionistica residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85.

Il lavoratore avrà comunque **entro 60 giorni** di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.

In sintesi:

1. **Devoluzione del TFR ai fondi pensione** e della contribuzione a carico azienda e carico dipendente nella misura prevista dagli

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

accordi stessi. La contribuzione a carico del dipendente non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore sia inferiore al valore dell'assegno sociale

2. Soli **60 giorni** dalla data di prima assunzione per decidere:
 - Conferimento a un altro fondo;
 - Mantenimento del TFR in azienda.
3. In caso di **adesione automatica**, il datore comunica al Fondo e versa dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla prima assunzione: i versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da quella data.
4. Obbligo di fornire informative adeguate sulle forme di previdenza e sui meccanismi di adesione
5. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente. È demandato alla COVIP il compito di definire i criteri minimi da rispettare.

TUTTE LE PREVISIONI DECORRONO DAL 01.07.2026

LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

- Al momento dell'assunzione, il datore fornisce informativa sui fondi e verifica la scelta precedentemente compiuta dal lavoratore (con apposita dichiarazione);
- Nel caso in cui il dipendente abbia una previdenza complementare, il datore informa della possibilità di indicare entro 60 giorni dall'assunzione a quale forma complementare conferire il TFR maturando (in difetto: adesione automatica);
- **Il TFR viene conferito per l'intero importo, salvo che il dipendente entro 60 giorni dall'assunzione decida di destinare** a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi: per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR, la misura non può essere inferiore al 50%

TUTTE LE PREVISIONI DECORRONO DAL 01.07.2026

6 FAMIGLIA E GENITORIALITÀ

PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ'

Sostituzione per maternità e periodo di affiancamento: Il datore di lavoro può assumere personale a tempo determinato o in somministrazione per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo, anche **con anticipo fino a un mese** rispetto all'inizio del congedo.

Dal 2026 è prevista la possibilità di **prolungare il contratto di sostituzione per un periodo di affiancamento** alla lavoratrice rientrante, **entro il primo anno di età del bambino**.

Nelle aziende con **meno di 20 dipendenti** è riconosciuto uno **sgravio contributivo del 50%** per le assunzioni di sostituzione, applicabile fino al compimento di un anno di età del figlio o dall'ingresso del minore adottato o affidato.

PRIORITÀ ED INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE DA FULL-TIME A PART-TIME PER GENITORI CON ≥ 3 FIGLI

Al fine di **favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata**, alla **lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi**, fino al compimento del 10 anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la **priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**, orizzontale o verticale, o **nella rimodulazione della percentuale di lavoro** in caso di contratto a tempo parziale, che determini una **riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40**

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

punti percentuali.

Ai datori di lavoro che consentono detta trasformazione è riconosciuto un **esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi INAIL nel **limite massimo di 3.000 euro su base annua** e per un **periodo massimo di 24 mesi**.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri.

Con apposito decreto interministeriale verranno adottate le disposizioni per l'attuazione di questo incentivo.

CONGEDO PARENTALE ESTESO FINO A 14 ANNI

La possibilità di utilizzare il **congedo parentale** viene estesa fino al **14° anno di età del figlio** o dall'ingresso del minore in famiglia (anziché al 12° anno).

PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO

Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di **10 giorni lavorativi all'anno** (anziché 5), **per le malattie di ogni figlio di età compresa tra 3 e 14 anni** (anziché 8).

Infatti, un lavoratore dipendente, ha diritto, in alternativa all'altro genitore lavoratore subordinato, ad assentarsi dal lavoro per la malattia di ciascuno dei suoi figli, anche adottivi, con le seguenti modalità:

- per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino, se tuo figlio ha un'età non superiore a 3 anni;
- per un limite massimo di 10 giorni lavorativi all'anno, se tuo figlio ha un'età compresa tra 3 e 14 anni.

Per giustificare i giorni di assenza dovrai produrre al datore di lavoro il certificato di malattia relativo al minore rilasciato dal medico pediatra. L'assenza del lavoratore dovuta a malattia del figlio non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore. La legge non prevede alcuna indennità per il congedo per la malattia del figlio, tuttavia i contratti collettivi e le nuove schede possono prevedere condizioni di miglior favore.

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

Rimane in essere la **decontribuzione a favore delle lavoratrici madri fino al 31.12.2026**: più precisamente si tratta dell'esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo **indeterminato madri di 3 o più figli, fino al 18° anno di età** da parte del figlio più piccolo. Il beneficio - oltre a non spettare alle lavoratrici domestiche - compete nel **limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile**.

7 COMPENSAZIONI FISCALI

- Ridotta da **€ 100.000 a € 50.000** la soglia di debiti iscritti a ruolo che blocca le compensazioni in F24
- Maggiore attenzione alla posizione debitoria complessiva dell'azienda

8 PERMESSI PER LAVORATORI

AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE

Destinatari:

- Lavoratori dipendenti pubblici e privati
- Affetti da:
 - malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce
 - malattie invalidanti o croniche, anche rare
- Con invalidità pari o superiore al **74%**
- Necessaria certificazione sanitaria attestante la patologia e il grado di invalidità

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Permessi	10h per invalidi $\geq 74\%$ invalidità
Cosa introduce	10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti, in aggiunta alle tutele già previste da legge (L. 104/1992) e CCNL
Chi può usufruirne	Lavoratori dipendenti (pubblici o privati) affetti da: malattia oncologica (fase attiva o follow-up precoce) oppure malattie invalidanti o croniche (anche rare)
Requisito sanitario	Invalidità riconosciuta $\geq 74\%$
Estensione al genitore	Stesso diritto anche al lavoratore dipendente con figlio minorenni con patologie sopra indicate e invalidità $\geq 74\%$
Caso specifico figlio minorenne	Requisito invalidità si considera soddisfatto anche con verbale che attesti almeno l'indennità di frequenza
Ore disponibili	10 ore all'anno (solo ore intere, no frazioni)
Cumulo tra permessi per sé e per figlio	Le 10 ore per il figlio spettano anche se già usate le 10 ore per sé (sono separate)
Più figli	10 ore per ogni figlio e per ciascun genitore lavoratore
Altro genitore	Il diritto non è pregiudicato se anche l'altro genitore fruisce del beneficio
Prescrizione medica necessaria	Serve prescrizione del medico curante o specialista (struttura pubblica o privata accreditata) per visite/esami/cure
A chi va presentata la richiesta	Direttamente al datore di lavoro (non all'INPS)
Cosa deve dichiarare il lavoratore	Possesso dei requisiti: invalidità $\geq 74\%$ + prescrizione medica (con modalità definite dal datore nel rispetto privacy)
Documentazione dopo la fruizione	Obbligo di consegnare al datore attestazione della struttura sanitaria che ha effettuato le prestazioni
Indennità economica (privati)	È dovuta una indennità economica calcolata secondo le regole della malattia (anticipa il datore e poi conguaglia con inps)
Chi paga l'indennità (privati)	La paga il datore di lavoro in busta paga
Settore pubblico	Il trattamento economico è pagato direttamente dall'Amministrazione/Ente datore
Esclusi	Gestione separata, autonomi, e lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo
Condizione imprescindibile	Deve esserci un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione

VARIE

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI

Come noto, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpi può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Dal 2026, la prestazione non sarà più erogata in un'unica soluzione ma in **due rate**:

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGL79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- la prima in misura pari al **70% dell'intero importo**;
- la seconda, pari al restante **30%**, da corrispondere **al termine** della durata della prestazione, qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall'inizio dell'attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.
- L'erogazione della seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.
- In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata (ai sensi dell'articolo 8, comma 4) vi è l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).

Si ricorda inoltre che già nel 2025 è stato ristretto il campo di concessione delle Naspi, per evitare abusi. Nel caso di lavoratore che si dimetta e che venga riassunto, per avere la NASPI saranno necessarie:

- **13 settimane contributive rispetto all'ultimo evento di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato**
- **le dimissioni da tempo indeterminato devono essersi registrate nei 12 mesi precedenti l'evento che darà luogo alla NASPI**

ESTENSIONE ALLE TRASFERTE INTRACOMUNALI: UNA RILEVANTE NOVITÀ

Un argomento di particolare forza a sostegno della scelta aziendale deriva da una recente evoluzione interpretativa. La Circolare n. 15 del 22 dicembre 2025 ha esteso l'applicazione di questo principio anche alle **trasferite effettuate all'interno del territorio comunale (Circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 22/12/2025)**. A seguito di una modifica normativa, che ha sostituito le parole «rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore» con «di viaggio e trasporto comprovate e documentate», l'Agenzia delle Entrate ha concluso che: anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.

Questa interpretazione supera i precedenti orientamenti e permette di applicare un unico e coerente sistema di rimborso per tutte le trasferte, indipendentemente dalla loro estensione territoriale, semplificando la gestione amministrativa e garantendo parità di trattamento.

INDENNITA' DI DISCONTINUITA' (Spettacolo)

Confermata l'indennità con alcune novità

- il tetto massimo di reddito lordo annuo per l'anno precedente a quello della richiesta sale da 30.000,00 a **35.000,00**;
- **Sono 51 le giornate lavorative** minime con versamento contributivo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo maturate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per poter avere diritto all'indennità. *(fermo restando che non sono cumulabili le giornate eventualmente dichiarate per l'accesso all'ALAS)*.
- L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad 1/3 di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo *(detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate da altra tipologia di sostegno come naspi, alas, ecc)*.
- Il **termine per la presentazione della domanda** è al **30 aprile** di ogni anno per le prestazioni svolte nell'anno precedente. Il termine di valutazione delle domande da parte dell'INPS rimane il 30 settembre.
- Novità: - con riferimento al requisito delle giornate di contribuzione, è stato previsto che, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno **15 giornate** di contribuzione accreditata al FPLS nell'anno precedente o almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

E' abrogato l'obbligo di partecipazione dei precettori dell'indennità di discontinuità a **percorsi di formazione e di aggiornamento professionale**.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

MISURE PENSIONISTICHE

Non vengono prorogati né Quota 103, né Opzione Donna. Viene, invece, **confermata**, fino al 31 dicembre 2026, l'**applicazione dell'Ape Sociale** con il rispetto dei requisiti già previsti.

Per l'anno **2027** il requisito anagrafico per la:

- **pensione di vecchiaia** passa a **67 e 1 mese**
- **pensione anticipata ordinaria** sarà di **42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne**

Dott.ssa Giulia Ulivi
Dott.ssa Camilla Ulivi
Dott. Mario Taurino

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489